

Bozza di "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015"

29 maggio 2013

# **INDICE**

PREMESSA	
1. AGGIORNAMENTO	DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2013-2015 6
1.1. TERMINE PER	L'ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 6
1.2. ELABORAZIO	ne del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 7
1.3. CONTENUTI D	EL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
1.4. DATI ULTERIO	DRI11
	JLL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E MONITORAGGIO IONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
3. ACCESSO CIVICO.	
Allegati	
Allegato 1	Elenco degli obblighi di pubblicazione
Allegato 1.1	Nota esplicativa dell'Allegato 1 – Elenco degli obblighi di pubblicazione
Allegato 2	Documento tecnico sui criteri di pubblicazione dei dati e sull'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Allegato 3	Scheda <i>standard</i> per la compilazione del programma sul Portale della trasparenza (per le amministrazioni centrali e gli enti pubblici non economici nazionali)
Allegato 4	Monitoraggio sull'avvio ciclo della trasparenza 2013 (per le amministrazioni centrali e gli enti pubblici non economici nazionali)
Allegato 5	Calendario degli adempimenti in materia di trasparenza per l'anno 2013

# **Premessa**

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi mesi, di penetranti interventi normativi.

Innanzitutto, il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino i piani di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio. La legge ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

La legge 17 dicembre 2012, n. 221, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", aveva poi differito al 31 marzo 2013 il termine per l'adozione del Piano della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, c. 8, della legge n. 190/2012. In considerazione del rilievo della trasparenza all'interno dei Piani di prevenzione della corruzione, del predetto differimento del termine per la loro adozione, nonché della delega sul riordino degli obblighi di trasparenza, la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), quale Autorità Nazionale Anticorruzione, nella delibera n. 6/2013, "Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013", al fine di evitare duplicazioni, si era riservata di intervenire successivamente, per definire il termine e le modalità di aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il suo coordinamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Da ultimo, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che la trasparenza è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.

Il d.lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza.

Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, ed ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico (art. 5).

Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano anticorruzione e del Piano della *performance*. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito" prevista dall'art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 150/2009. Nello specifico, la nuova sezione sarà articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell'allegato A al d.lgs. n. 33/2013.

Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Da un punto di vista dell'**ambito soggettivo di applicazione**, le norme del decreto si riferiscono a diversi ambiti soggettivi.

In via generale, l'art. 11, c. 1, prevede che il decreto si applichi alle **amministrazioni di cui all'art.** 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, ossia a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie fiscali, e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

Per quanto riguarda, più specificamente, gli **enti territoriali** nonché gli **enti pubblici** e i **soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo**, nelle more dell'adozione delle intese di cui all'art. 1, c. 61, della legge n. 190/2012, gli stessi sono tenuti a dare comunque attuazione alle disposizioni immediatamente precettive del d.lgs. n. 33/2013. Ulteriori indicazioni e specificazioni potranno derivare dalle previste intese con cui verranno definiti eventuali particolari adempimenti attuativi.

Il decreto stabilisce, inoltre, che le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono tenute alla pubblicazione

dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Per le **autorità di garanzia, vigilanza e regolazione**, il legislatore ha stabilito che esse provvedono all'attuazione della disciplina vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Il provvedimento contiene, poi, una serie di obblighi di pubblicazione settoriali (ad esempio in materia ambientale, in materia sanitaria e di pianificazione e governo del territorio) il cui ambito di applicazione è circoscritto a categorie di soggetti individuati volta per volta dalle singole norme.

Le disposizioni del decreto vanno poi coordinate con quanto previsto dalla legge n. 190/2012 secondo cui anche gli **enti pubblici nazionali**, da intendersi come enti pubblici economici, sono tenuti all'applicazione dei cc. da 15 a 33 dell'art. 1 della medesima legge, che riguardano, in gran parte, obblighi di trasparenza.

Alla luce delle rilevanti modifiche normative, le presenti Linee guida forniscono, ad integrazione delle delibere CiVIT n. 105/2010, "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", e n. 2/2012, "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", le principali indicazioni per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, per il controllo e il monitoraggio sull'elaborazione e sull'attuazione del Programma.

# In allegato sono resi disponibili:

- a) l'elenco degli obblighi di pubblicazione attualmente vigenti per le amministrazioni pubbliche con l'individuazione dei rispettivi ambiti soggettivi di applicazione (allegato 1);
- b) un documento tecnico sulla qualità dei dati da pubblicare (allegato 2);
- c) la scheda *standard* per la compilazione del Programma sul portale della trasparenza da parte delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici non economici nazionali (allegato 3);
- d) la scheda di monitoraggio dell'OIV sull'avvio ciclo della trasparenza 2013 per le amministrazioni centrali e gli enti pubblici non economici nazionali (allegato 4);
- e) il calendario degli adempimenti in materia di trasparenza per l'anno 2013 (allegato 5).

# 1. Aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015

Il d.lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità contenuta nell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, conferma, all'art. 10, l'obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. In proposito, è opportuno sottolineare che la mancata predisposizione del Programma è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili e può dar luogo a responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013).

# 1.1. Termine per l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Innanzitutto, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, tant'è che il Programma "di norma" integra una sezione del predetto piano. Il Programma triennale della trasparenza e il Piano di prevenzione della corruzione possono essere predisposti altresì quali documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti dei due documenti.

In ragione di questo stretto raccordo fra i due strumenti programmatori, che ogni amministrazione potrà realizzare secondo le proprie peculiarità organizzative e funzionali, discende l'opportunità che, a regime, il termine per l'adozione dei due atti sia lo stesso e cioè il 31 gennaio (art. 1, c. 8, l. n. 190/2012).

In sede di prima applicazione la legge n. 221/2012 aveva disposto che il termine per l'adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione fosse il 31 marzo 2013. Nelle more dell'adozione del Piano nazionale anticorruzione, che costituisce la base per i singoli Piani triennali di prevenzione della corruzione, e in considerazione della recente entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni centrali, le Agenzie incluse quelle fiscali, gli enti pubblici non economici, le Università e le Camere di Commercio, adottano, **non oltre il 20 luglio 2013**, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, salvo successive integrazioni al fine di coordinarne i contenuti con quelli del Piano triennale per la prevenzione della corruzione qualora entro quella data non sia stato adottato anche quest'ultimo piano.

Come previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012,

limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Ne consegue che esse sono tenute a costituire la sezione "Amministrazione trasparente" nei propri siti *internet* e a dichiarare, entro il 31 dicembre, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Non sono tenute, invece, ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

In base a quanto previsto dall'art. 1, c. 34, della 1. 190/2012, anche gli enti pubblici economici nazionali sono tenuti alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012. Ne consegue l'opportunità, anche per tali enti, di costituire la sezione "Amministrazione trasparente" nei propri siti *internet* e dichiarare, entro il 31 dicembre, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Non sono tenuti, invece, ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Gli enti territoriali adottano il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità secondo le modalità e i termini definiti dalla presente delibera, fatti salvi gli adeguamenti che potranno derivare dalle intese in sede di Conferenza unificata, previste dall'art. 1, c. 61, della legge n. 190/2012. Le indicazioni contenute nella presente delibera sono un parametro di riferimento per il sistema della trasparenza anche per gli enti pubblici e per i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali.

Le indicazioni contenute nella presente delibera costituiscono, altresì, principi di riferimento per le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione per l'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 11, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013.

# 1.2. Elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono svolte, di norma, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012.

E' opportuno precisare che, laddove l'amministrazione abbia nominato due soggetti distinti per le funzioni in materia di trasparenza e per quelle di prevenzione della corruzione, è necessario, nell'ambito della autonomia organizzativa propria di ogni amministrazione, garantire un raccordo tra i due soggetti, i cui nomi, si ricorda, devono risultare sul sito istituzionale.

Il d.lgs. n. 33/2013 ha optato per una soluzione già anticipata dalla Commissione nell'immediatezza dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012, e motivata dal rilievo attribuito da quest'ultima alla

trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Complessivamente, inoltre, è opportuno sottolineare la strumentalità e la complementarietà del ciclo della *performance* con la prevenzione della corruzione.

Resta sostanzialmente lo stesso il processo di elaborazione e attuazione del Programma che continuerà ad articolarsi secondo le fasi, le attività e i soggetti competenti indicati nella delibera n. 2/2012. Vi è, infatti, una significativa coerenza tra quanto previsto nelle citate delibere e il contenuto del d.lgs. n. 33/2013, che ha tuttavia ulteriormente specificato ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella predisposizione e nel controllo sull'attuazione del Programma.

A questo proposito, il decreto specifica i principali compiti del Responsabile della trasparenza tra i quali quello di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza dell'amministrazione, il Responsabile inoltra una segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), a CiVIT e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013).

Gli inadempimenti sono altresì segnalati da CiVIT ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, ove necessario, alla Corte dei conti ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità (art. 45, c. 4, d.lgs. n. 33/2013). Peraltro, si fa presente che sia la mancata predisposizione del Programma triennale sia l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione sono valutati ai fini della responsabilità dirigenziale e possono dar luogo a responsabilità per danno all'immagine della amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013).

In linea con le pregresse indicazioni della Commissione sulle attribuzioni dei dirigenti ai fini della pubblicazione dei dati, il d.lgs. n. 33/2013 prevede esplicitamente che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge" (art. 43, c. 3).

E' necessario sottolineare che l'individuazione di tali dirigenti è opportuno venga effettuata anche per le articolazioni periferiche, laddove esistenti. Sarà cura dell'amministrazione prevedere nel Programma come coordinare le attività previste a livello centrale con quelle delle sedi periferiche.

# 1.3. Contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

L'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 individua i principali contenuti del Programma triennale. Le previsioni di tale norma si pongono in continuità con le delibere CiVIT nn. 105/2010 e 2/2012 e con quanto emerso dai monitoraggi effettuati dalla Commissione sui Programmi triennali delle amministrazioni centrali in cui era stata rilevata la necessità di una maggiore integrazione tra

*performance* e trasparenza per quanto riguarda sia la pubblicazione delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della *performance*, che la esplicita previsione nel Piano della *performance* di specifici obiettivi in tema di trasparenza.

Nel decreto è riaffermata e sottolineata la necessità che vi sia un collegamento fra la programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione, contenuta nel Piano della *performance* e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali, e gli obiettivi di trasparenza indicati nel Programma triennale.

Si richiama, al riguardo, quanto la Commissione ha previsto nella delibera n. 6/2013, par. 3.1., lett. b), in merito alla necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla *performance* e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della *performance*.

Il Programma, infatti, deve indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità in quanto "definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3", misure ed iniziative che devono essere collegate con quelle previste dal Piano di prevenzione della corruzione (art. 10, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).

È, inoltre, opportuno segnalare che all'interno del Programma devono essere previste **specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza** (art. 10, cc. 2 e 7, e art. 43, c. 2) la cui definizione è rimessa all'autonomia organizzativa delle singole amministrazioni. Si ricorda, tuttavia, che alla corretta attuazione del Programma triennale, come già indicato nella delibera n. 2/2012, concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli uffici dell'amministrazione, sia centrali che periferici e i relativi dirigenti.

Resta inteso il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo la quale "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione", nonché a quanto previsto dall'art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di "diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Per la redazione del Programma triennale è fortemente auspicato che le amministrazioni utilizzino l'indice riportato nella Tabella n. 1 al fine di garantire l'uniformità e, dunque, la comparabilità dei Programmi stessi.

# Tabella 1. Indice del Programma triennale

#### Introduzione: Organizzazione e funzioni dell'amministrazione

Organizzazione e funzioni dell'amministrazione, anche con riferimento a particolari strutture interne e alle articolazioni periferiche (corpi, istituti, uffici periferici) laddove presenti

# 1. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

In questa parte del Programma è opportuno illustrare:

- gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo
- i collegamenti con il Piano della *performance* o, per gli enti locali, con gli analoghi strumenti/di programmazione previsti dalla legge n. 213/2012
- l'indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma
- le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento
- i termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice

#### 2. Iniziative di comunicazione della trasparenza

In questa sezione vanno illustrati:

- iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati
- organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza

#### 3. Processo di attuazione del Programma

In questa parte occorre fare riferimento a:

- individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati
- misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi
- sistema di monitoraggio con l'individuazione dei dirigenti responsabili
- strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

# Tabella "Dati ulteriori"

• indicazione dei dati ulteriori, in formato tabellare, che l'amministrazione si impegna a pubblicare entro la fine dell'anno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013

La Commissione ribadisce, inoltre, che il Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza. Ne consegue l'importanza che nella redazione del documento sia privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti anche per chi non è uno specialista del settore.

Come già previsto dalle delibere CiVIT nn. 105/2010 e 2/2012, **tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare il Programma** in versione testuale sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo quanto previsto dall'allegato A del d.lgs. n. 33/2013.

Le amministrazioni centrali, gli enti pubblici non economici nazionali, le Agenzie, incluse quelle fiscali, le Università e le Camere di Commercio sono tenuti a comunicare alla CiVIT, all'indirizzo e-mail <u>segreteria.commissione@civit.it</u>, esclusivamente il *link* della pagina nella quale è pubblicato il Programma, specificando nell'oggetto della trasmissione la denominazione dell'amministrazione e la dicitura "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015".

Nelle more della definizione di un sistema e di un programma di controllo che la CiVIT si riserva di comunicare, tutti gli altri enti ed amministrazioni **non** sono tenuti a trasmettere il *link* del Programma alla CiVIT.

Ai fini del controllo si precisa che per la verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione la CiVIT considererà esclusivamente le attestazioni predisposte dagli OIV o dai soggetti che svolgono le medesime funzioni (es. nuclei di valutazione) rese ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009.

Per le amministrazioni centrali e gli enti pubblici non economici nazionali, sarà cura del Responsabile della trasparenza inserire sul portale della trasparenza le informazioni sugli aspetti più rilevanti del Programma secondo il formato *standard* contenuto nell'<u>allegato 3</u>. La Commissione si riserva di fornire a queste amministrazioni, successivamente alla fase di sperimentazione, le modalità di trasmissione e accesso al portale.

#### 1.4. Dati ulteriori

Come già precisato nella delibera CiVIT n. 2/2012, la più recente accezione della trasparenza quale "accessibilità totale", implica che le amministrazioni si impegnino, nell'esercizio della propria discrezionalità e in relazione all'attività istituzionale espletata, a pubblicare sui propri siti istituzionali dati "ulteriori" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge. La pubblicazione dei "dati ulteriori" è specificamente prevista anche dalla legge n. 190/2012

come contenuto dei Piani anticorruzione che ogni amministrazione è tenuta ad adottare (art. 1, c. 9, lett. f).

Il d.lgs. n. 33/2013, all'art. 1, c. 1, nell'esplicitare il principio generale di trasparenza e nel fare riferimento alle informazioni concernenti "l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" offre un criterio di discrezionalità molto ampio che è opportuno sia letto in una logica di piena apertura dell'amministrazione verso l'esterno e non declinato solamente in forme di mero adempimento delle norme puntuali sugli obblighi di pubblicazione.

In questa ottica, i dati ulteriori sono quelli che ogni amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare a partire dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse, anche in coerenza con le finalità del d.lgs. n. 150/2009 e della legge n. 190/2012. A tal fine, ad esempio, potrebbe essere utile, oltre che una più attenta "funzione di ascolto" dei portatori di interesse, un'analisi delle richieste di accesso ai dati ai sensi della legge n. 241/1990 per individuare tipologie di informazioni che, a prescindere da interessi prettamente individuali, rispondono a richieste frequenti e che, pertanto, possa essere opportuno rendere pubbliche nella logica dell'accessibilità totale.

Tenuto conto dei costi che l'amministrazione deve sopportare anche per l'individuazione e la pubblicazione di tali dati, è opportuno sottolineare che si deve trattare di dati utili per i portatori di interesse. Essi possono anche consistere in elaborazione di "secondo livello" di dati e informazioni obbligatori, resi più comprensibili per gli interlocutori che non hanno specifiche competenze tecniche.

A titolo esemplificativo si richiamano alcune categorie di dati già indicate dal paragrafo n. 5 della delibera CiVIT n. 2/2012, quali ad esempio i dati sulle tipologie di spesa e sulle tipologie di entrata, i dati sull'attività ispettiva e i dati sul sistema della responsabilità disciplinare e, per quanto riguarda i pagamenti, i dati sulle fatture, i mandati e i relativi tempi di pagamento.

Resta inteso che la pubblicazione di dati ulteriori deve essere effettuata nel rispetto dell'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, in virtù del quale "le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti".

Nel Programma le amministrazioni indicheranno, in formato tabellare, i dati ulteriori individuati ai fini della pubblicazione entro la fine dell'anno.

# 2. Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e monitoraggio sull'elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Facendo seguito al monitoraggio sulle attestazioni della trasparenza prodotte dagli OIV e condotto nel 2012, gli allegati 1 e 2 hanno lo scopo di aggiornare il quadro degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali nonché di specificare alcuni aspetti dirimenti relativi alla qualità dei dati pubblicati. L'intento, oltre che di fornire un quadro unitario per le pubbliche amministrazioni, è anche quello di rendere più omogenee le attività di controllo, monitoraggio e attestazione degli OIV.

L'allegato 1 riporta un elenco degli obblighi di pubblicazione attualmente in vigore accompagnato dalla proposta di una specifica tempistica per l'aggiornamento dei dati coerente con quanto stabilito al riguardo dal d.lgs. n. 33/2013.

L'allegato 2 costituisce, invece, un documento tecnico in cui sono specificate le nozioni di completezza, aggiornamento e apertura del formato dei dati utilizzate dalla Commissione ai fini della propria attività di vigilanza e di controllo. Il documento non è finalizzato a delineare *standard* e specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati. Esso piuttosto mira a precisare i criteri di qualità del contenuto informativo dei dati al fine di risolvere le incertezze di interpretazione di tali criteri emerse in sede di monitoraggio delle attestazioni 2012.

In considerazione dei rilevanti profili di responsabilità connessi all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e ai più penetranti poteri di controllo attribuiti alla Commissione e al Responsabile della trasparenza dal d.lgs. n. 33/2013, assume particolare rilievo, nel nuovo quadro normativo, l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi a cui sono tenuti gli OIV ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009.

A tal proposito si ricorda che l'unico strumento di verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è costituito dall'attestazione predisposta dagli OIV.

Essa dovrà essere completata e inviata alla CiVIT in formato elettronico entro e non oltre il 31 dicembre.

La Commissione si riserva di fornire indicazioni operative ulteriori sulla redazione dell'attestazione da parte dell'OIV nonché sulle modalità di trasmissione alla CiVIT.

È necessario, pertanto, che le amministrazioni programmino le attività e adottino tutte le soluzioni e le misure operative ed organizzative utili a garantire l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Oltre alla verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, esclusivamente gli OIV delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici non economici nazionali dovranno curare anche il **monitoraggio sull'avvio del ciclo della trasparenza** per il 2013, secondo i contenuti dell'<u>allegato</u> 4.

Esso sarà focalizzato sui seguenti aspetti:

- a) qualità del processo di elaborazione del Programma;
- b) qualità del processo di attuazione previsto nel Programma.

La Commissione si riserva di fornire indicazioni operative ulteriori ai fini della trasmissione sul portale della trasparenza dei dati del monitoraggio sull'avvio ciclo della trasparenza 2013. Gli esiti dei riscontri effettuati dall'OIV dovranno comunque pervenire alla CiVIT <u>entro il 10 settembre</u> 2013.

Nell'<u>allegato 5</u> è disponibile il calendario degli adempimenti in materia di trasparenza per l'anno 2013.

# 3. Accesso civico

Tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l'istituto dell'accesso civico (art. 5). Le amministrazioni sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto e a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico e preferibilmente nei casi in cui vi sia un unico dirigente a cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione, le funzioni relative all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2, del citato decreto possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il

potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso. Questa soluzione, rimessa all'autonomia organizzativa degli enti, consentirebbe di evitare che il soggetto titolare del potere sostitutivo rivesta una qualifica inferiore rispetto al soggetto sostituito.

Al riguardo ed anche al fine di migliorare e monitorare il sistema della trasparenza, inoltre, la Commissione evidenzia quanto già indicato nella delibera n. 2/2012 in relazione all'opportunità che le amministrazioni approntino propri strumenti e iniziative di ascolto dei cittadini e delle imprese (es. servizio di gestione dei reclami, rilevazione dei livelli di utilizzo e utilità delle informazioni) pubblicandone annualmente i risultati.